



Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia



Parco naturale
Alta Valsesia e dell'Alta Val Strona



Parco naturale
Monte Fenera

DISCIPLINARE DEONTOLOGICO PER I SOGGETTI AUTORIZZATI AL CONTENIMENTO CINGHIALI

Disposizioni per i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2014 n. 2/R (Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 33 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 relativo alla gestione faunistica all'interno delle aree protette")

PREMESSA

Gli interventi relativi alla gestione faunistica: abbattimenti selettivi, catture e prelievi, reintroduzione e ripopolamenti, sono eseguiti sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia (comma 5 art. 33 legge regionale 19/2009).

I soggetti autorizzati, oltre a quanto previsto dal disciplinare, sono tenuti alla scrupolosa osservanza dell'ordinamento nazionale e regionale per gli interventi faunistici nelle aree protette impegnandosi a prestare la propria opera nel rispetto delle norme speciali e delle disposizioni ricevute. Sono responsabili personalmente delle loro condotte.

L'inosservanza di quanto previsto dal disciplinare comporta, secondo la gravità, la sospensione o revoca dell'incarico e, se del caso, i responsabili saranno chiamati a rispondere in sede civile, amministrativa e penale.

Per ragioni di sicurezza pubblica il disciplinare si richiama alle comuni regole di prudenza e di buon senso prendendo spunto dai disposti della legge 157/1992.

L'esecuzione degli interventi ha carattere professionale, le tecniche venatorie adottate sono unicamente volte alla riduzione dei cinghiali, sia per contenere rimborsi dei danni alle coltivazioni agricole che per limitare il rischio di incidenti stradali. Non costituiscono in alcun caso pratica venatoria alternativa.

Nel corso degli abbattimenti i capi non appartengono di fatto a colui che ha proceduto, ai partecipanti o ad altri, sono un bene pubblico a disposizione esclusiva dell'Ente di gestione che ne stabilisce la destinazione a termini di legge e tramite procedure di evidenza pubblica.

SOGGETTI AUTORIZZATI

A) L'Ente Parco istituisce l'Elenco (d'ora in avanti chiamato "Elenco") degli Operatori Selezionati e dei Conduttori di cane limiere e da traccia (già Selecontrollori), nel rispetto delle normative vigenti e con percorsi formativi definiti dall'I.S.P.R.A., così come stabilito dal Regolamento 2/R/2014 della Regione Piemonte, approvato con D.P.G.R. del 24.03.2014 (d'ora in avanti chiamato "Regolamento").

La qualifica di Operatore Selezionato e di Conduttore di cane limiere e da traccia per il Parco è esclusivamente legata alla collaborazione alle attività faunistiche predisposte dall'Ente Parco.

Eventuali danni arrecati dall'Operatore Selezionato e dal Conduttore di cane limiere e da traccia a persone o cose durante le attività di controllo numerico della fauna svolte all'interno dell'Area protetta saranno risarciti dall'Ente di gestione; a tale scopo l'Ente stipula un'apposita Assicurazione come stabilito dal Regolamento 2/R/2014 art 6 lett.c) e d).

B) Saranno ammessi all'iscrizione all'Elenco gli aspiranti che, a seguito della frequentazione di apposito Corso e del superamento dell'esame finale, siano risultati idonei collocandosi in graduatoria. Le modalità del Corso sono quelle di cui all'articolo 10, comma 2, lettera C del Regolamento. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 3 (Equipollenza).

C) Gli Operatori Selezionati e i Conduttori di cane limiere e da traccia prestano la loro opera a titolo esclusivamente volontario e gratuito; agli stessi non sarà dovuto alcun compenso per attività o prestazioni di tipo specialistico o di abilità individuale.

D) Le giornate di attività programmate dovranno prevedere la rotazione degli Operatori Selezionati, con chiamate singole individuali o di tipo collettivo, effettuate anche tramite un referente individuato dall'Ente Parco. L'impiego del personale esterno e il tipo di attività assegnata nella giornata alle singole persone o ai gruppi saranno stabilite discrezionalmente durante il corso della stagione dal "Responsabile per le attività di gestione della fauna" e dal personale dell'Ente Parco da lui delegato, nell'ambito dei programmi e delle attività approvate.

L'attività di gestione faunistica da postazione fissa in orario serale notturno viene organizzata e disposta dal Responsabile faunistico/Guardiaparco e comunicata agli operatori selezionati entro le ore 12 del giorno stesso in cui si svolge l'attività, gli orari delle singole uscite vengono comunicati direttamente all'operatore selezionato, in ogni caso devono essere compresi nella seguente fascia oraria : 16-24

E) Ogni Operatore Selezionato e Conduttore di cane limiere e da traccia:

- 1) è dotato di apposito tesserino di riconoscimento, che deve essere applicato agli indumenti ed esposto in modo visibile per tutta la durata delle attività e delle operazioni svolte nel territorio dell'Area protetta.
- 2) raggiunge e si allontana dall'appostamento o dalla postazione assegnata con arma scarica e in custodia; questa dovrà essere estratta dal fodero e caricata tassativamente nel sito di sparo e solamente per quanto attiene l'attività prevista.
- 3) compila la modulistica relativa all'attività svolta predisposta dall'Ente indicando al minimo i capi abbattuti, il numero di colpi esplosi e la tecnica di abbattimento adottata. Il Foglio dovrà essere vidimato al termine di ciascuna operazione dai tecnici dell'Ente Parco o dai Guardiaparco al momento presenti in loco o entro le successive 24 ore (nel caso della sola tecnica dell'Appostamento).
- 4) rispetta gli orari sopra riportati
- 5) salvo casi espressamente previsti o all'occorrenza disposti, si impegnano alla consegna dei cinghiali abbattuti conformemente ai provvedimenti dell'Ente che disciplinano la destinazione dei capi abbattuti. L'animale abbattuto deve essere trattato come da disposizioni di legge (attualmente *sgozzato e spanciato*) e consegnato ai guardiaparco intero senza mutilazioni.
- 6) Si impegna a non condurre estranei durante le attività di contenimento, salvo che non si tratti di persone espressamente autorizzate dall'Ente.

G) Gli Operatori Selezionati e i Conduttori di cane limiere e da traccia sono responsabili del

materiale di proprietà dell'Ente a loro eventualmente affidato in uso per lo svolgimento delle attività d'istituto.

H) Gli Operatori Selezionati e i Conduttori di cane limiere e da traccia, nello svolgimento delle loro mansioni, sono tenuti a segnalare, in primo luogo al personale di vigilanza dell'Ente, ogni fatto, reato o illecito che venga compiuto nel territorio dell'Area protetta e di cui siano a diretta conoscenza, astenendosi dall'intervenire a qualsiasi titolo e in qualsivoglia situazione.

Gli Operatori Selezionati e i Conduttori di cane limiere e da traccia segnalano altresì ogni tipo di problema (faunistico, legato alla fruizione, ambientale, ecc.) di cui vengono a conoscenza durante lo svolgimento delle attività di controllo nell'Area protetta; di tali situazioni riferiscono per scritto al Responsabile faunistico che provvederà ad informare l'Ente di gestione.

I) Gli Operatori Selezionati e i Conduttori di cane limiere e da traccia possono partecipare ad eventuali ricerche o attività su componenti faunistiche non oggetto del Corso di cui alla lettera B), per le quali il Parco organizzerà stage di aggiornamento.

L) Sono esclusi dall'Elenco coloro i quali sono incorsi in sanzioni penali o amministrative in materia venatoria, di uso e detenzione delle armi e di tutela dell'ambiente naturale.

La verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del Regolamento avviene periodicamente e comunque a seguito dell'adozione di ogni nuovo Piano di gestione faunistica.

Gli Operatori Selezionati e i Conduttori di cane limiere e da traccia sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Ente Parco ogni variazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del Regolamento.

Sono applicabili le sanzioni stabilite dalla vigente normativa di settore.

M) L'Ente Parco ha facoltà di individuare rappresentanti/referenti di coordinamento degli Operatori Selezionati e dei Conduttori di cane limiere e da traccia.

NORME DISCIPLINARI Revoca dell'autorizzazione

Il personale in servizio di sorveglianza, accertate le violazioni agli obblighi e ai divieti:

1. diffida all'istante i responsabili dei fatti ad interrompere immediatamente ogni attività;
2. li avverte formalmente che l'eventuale ripresa sarà successivamente notificata dall'Ente;
3. dispone il loro allontanamento dall'area interessata al contenimento dei cinghiali;
4. redige apposito verbale dando atto di quanto constatato, raccogliendo dichiarazioni degli interessati e quanto altro ritiene opportuno;
5. trasmette il verbale al Responsabile del Settore Vigilanza per il perfezionamento dell'istruttoria.

Entro trenta giorni dovrà essere adottato provvedimento motivato che potrà essere di:

- revoca dell'autorizzazione (revoca definitiva);
- revoca per un periodo definito (revoca temporanea);
- non luogo a procedere (ripresa dell'attività).

I responsabili dei fatti rimangono sospesi dall'attività sino a conclusione del procedimento.

Nella determinazione delle sanzioni disciplinari in oggetto saranno valutate con maggiore severità, sino alla revoca definitiva dell'autorizzazione, tutte le fattispecie in danno alla sicurezza pubblica e

personale.

Le medesime sanzioni potranno essere comminate anche a seguito di scorrettezze o comportamenti non adeguati tenuti dall'operatore nel corso della sua collaborazione con l'Ente e rilevati dal personale di vigilanza, come pure a seguito di accertate violazioni penali o amministrative della normativa nazionale e regionale in materia venatoria, di uso e detenzione di armi e di tutela dell'ambiente naturale.

R) Per ogni controversia, derivante o connessa con il presente disciplinare, non componibile in via amministrativa, è competente il Foro di Vercelli.

Varallo,

Per presa visione e accettazione

In fede l'Operatore Selezionato / Conduttore cane L / T

.....